# REGOLAMENTO (CE) N. 2282/2000 DELLA COMMISSIONE

## del 13 ottobre 2000

## recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi europei

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ([2]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'esame del bilancio di previsione fa apparire l'esistenza di disponibilità esportabili di riso presso i produttori. Questa situazione potrebbe pregiudicare il normale sviluppo dei prezzi alla produzione della campagna 2000/2001.

(2) Per rimediare a tale situazione, occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità. La situazione particolare del mercato del riso rende appropriata la limitazione quantitativa delle restituzioni e quindi l'adozione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 che prevede che l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara.

(3) È necessario indicare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ([4]), si applicano nell'ambito della presente gara.

(4) Per evitare le perturbazioni sui mercati dei paesi produttori, è opportuno prevedere la limitazione della gara a certi paesi.

(5) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ([5]), modificato dal regolamento (CE) n. 1410/1999 ([6]), gli importi delle offerte presentate nel quadro di una gara indetta in virtù di un atto relativo alla politica agricola comune devono essere espressi in euro. L'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento dispone che, in tale caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo sia l'ultimo giorno del termine della presentazione delle offerte. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo precitato determinano i momenti rilevanti applicabili agli anticipi e alle cauzioni.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Viene indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per il riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A, dei codici NC 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 94 e 1006 30 96, a destinazione della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia.

2. La gara è aperta sino al 28 giugno 2001. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date per la presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

*Articolo 2*

Un'offerta è ammissibile solamente se concerne un quantitativo da esportare di almeno 50 t e di 3 000 t al massimo.

*Articolo 3*

La garanzia di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 EUR/t.

*Articolo 4*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ([7]), i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

*Articolo 5*

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

([1]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([2]) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.
([3]) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.
([4]) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.
([5]) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.
([6]) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.
([7]) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.

*Articolo 6*

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

*Articolo 7*

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:

— la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri previsti all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95,

— o di non dar seguito alla gara.

2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

*Articolo 8*

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 26 ottobre 2000 alle ore 10.

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 28 giugno 2001.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**Gara settimanale per la restituzione all'esportazione verso taluni paesi terzi europei di riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A**

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Numero degli offerenti | Quantità in tonnellate | Importo della sovvenzione (in EUR/tonnellata) |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| ecc. | | |